Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | Roma — Giovedì, 18 aprile | Numero 92

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 457 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 33 del Nostro decreto 3 gennaio 1918, n. 2;

Sulla proposta del ministro della guerra, di concerto con quelli della grazia e giustizia e dei culti e del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare è scelto, pei tribunali militari, tra i funzionari della magistratura ordinaria.

Art. 2.

Ai posti vacanti si provvede per tre quarti col personale appartenente al ruolo della giustizia militare, e per un quarto con funzionari tratti dalla magistratura ordinaria.

Art. 3.

La destinazione dei magistrati ordinari che aspirano al passaggio nella giustizia militare è proposta da una Commissione, composta da:

S. E. l'avvocato generale militare, presidente;

Il direttore generale del Ministero della guerra che amministra il personale della giustizia militare;

un consigliere di cassazione designato dal ministro di grazia e giustizia.

Tale passaggio sarà fatto con le seguenti norme:

Al posto di avvocato militare possono essere nominati i consiglieri di appello e parificati ed i giudici e sostituti procuratori del Re di prima e seconda categoria.

Agli altri posti i giudici e sostituti procuratori del Re di terza e quarta categoria.

Art. 4.

Il personale degli ufficiali della giustizia militare in servizio attivo permanente, appartenente al R esercito a norma nell'art. 33 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, si compone di:

1 avvocato generale militare, con grado e titolo di tenente generale, comandante di corpo d'armata;

1 vice avvocato generale militare, con grado di tenente generale;

4 sostituti avvocati generali militari, con grado di maggiore generale;

10 avvocati militari, con grado di colonnello;

2 sostituti avvocati militari di 1ª classe, con grado di tenente colonnello;
7 sostituti avvocati militari di 2ª classe, id.
5 sostituti avvocati militari di 3ª classe, con grado di maggiore;
5 sostituti avvocati militari di 4ª classe, con grado di capitano;
5 giudici relatori di 1ª classe, con grado di tenente colonnello;
5 giudici relatori di 2ª classe, con grado di maggiore;
4 giudici relatori di 3ª classe, con grado di capitano;
7 ufficiali istruttori di 1ª classe, con grado di maggiore;
6 ufficiali istruttori di 2ª classe, con grado di capitano.

Gli stipendi di detto personale, giusta il disposto dall'art. 33 del citato decreto del 3 gennaio 1918, n. 2, sono quelli dei rispettivi gradi militari. I sostituti avvocati militari di prima classe sono considerati come tenenti colonnelli che abbiano conseguito il quinquennio.

Le indennità di carica attribuite al personale medesimo hanno le misure seguenti:

Per l'avvocato generale militare la indennità di carica del grado corrispondente stabilita dalla tabella IV della legge sugli assegni fissi per gli ufficiali generali del R. esercito e dal R. decreto sulle indennità eventuali per gli ufficiali generali dell'esercito;
Pel vice avvocato generale militare, L. 2400.
Per i sostituti avvocati generali, L. 1500.
Per gli avvocati militari, L. 1300.
Per i sostituti avvocati militari di 1ª classe, L 1000.
Per i sostituti avvocati militari di 2ª classe, L. 800.
Per i sostituti avvocati militari di 3ª classe. L. 700.
Per i sostituti avvocati militari di 4ª classe, L. 500.
Per i giudici relatori di 1ª classe, L 800.
Per i giudici relatori di 2ª classe, L. 700.
Per i giudici relatori di 3ª classe, L. 500.
Per gli ufficiali istruttori di 1ª classe, L 700
Per gli ufficiali istruttori di 2ª classe, L. 500.

Art. 5

Il personale di ruolo della giustizia militare fa parte del R. esercito ed i suoi componenti hanno grado effettivo di ufficiale, secondo le norme stabilite dall'articolo 33 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, num 2.

I limiti di età per la cessazione dal servizio attivo permanente sono quelli stabiliti nella seguente tabella:

Tenenti generali	68
Maggiori generali	65
Colonnelli	62
Tenenti colonnelli	58
Maggiori	56
Capitani	53

Art. 6.

I magistrati che in attuazione del presente decreto prenderanno posto nel ruolo del personale effettivo della giustizia militare, avranno facoltà di ritornare nella precedente carriera. A tal uopo a mezzo dell'avvocato generale militare dovranno rivolgere istanza al ministro di grazia e giustizia.

Questi provvederà, sentito il Consiglio superiore della magistratura, per la determinazione del grado, della categoria e del posto in graduatoria che è da assegnare ai detti magistrati tenuto conto del grado della categoria e del posto che avrebbero potuto conseguire qualora fossero rimasti in magistratura.

Art. 7.

Per esigenze di servizio, su proposta dell'avvocato generale, presso i tribunali militari potranno essere temporaneamente adibiti ufficiali di complemento della giustizia militare.

Art. 8.

I posti di segreteria presso i tribunali militari sono coperti di regola con applicati del Ministero della guerra.

Art. 9.

Le promozioni di grado del personale di ruolo della giustizia militare saranno effettuate con decreto Reale e quelle di classe con decreto del ministro della guerra, previa, però in ogni caso, proposta di una Commissione composta del sottosegretario di Stato alla guerra, dell'avvocato generale militare e del direttore generale del Ministero della guerra che amministra il personale della giustizia militare.

Esse saranno effettuate per solo merito anche per ciò che riguarda i passaggi di classe.

La destinazione degli ufficiali di ruolo della magistratura militare alle funzioni di avvocato militare, giudice relatore, ufficiale istruttore, è fatta dall'avvocato generale militare.

Art. 10.

Disposizioni transitorie.

Nella prima attuazione del presente decreto, e non oltre due mesi dalla sua pubblicazione, i funzionari della giustizia militare, riconosciuti non idonei al servizio dalla Commissione di cui all'art. 9 saranno collocati a riposo o in posizione ausiliaria. Quelli di essi che non abbiano compiuto gli anni di servizio occorrenti per il conseguimento della pensione avranno diritto al trattamento di congedo provvisorio fino a quando non raggiungeranno i limiti minimi di servizio e di età pel collocamento a riposo.

Art. 11.

Gli attuali funzionari di ruolo di segreteria della magistratura militare saranno, previo giudizio di idoneità dell'avvocato generale militare, destinati alle funzioni di giudice relatore o ufficiale istruttore, oppure potranno essere trattenuti nelle funzioni di segreteria col titolo di segretari capi.

Art. 12.

Per coprire i posti che si renderanno vacanti nella prima attuazione del presente decreto, il ministro della guerra ha facoltà di prescindere dalle proporzioni stabilite nell'articolo secondo.

Saranno preferiti, salvo il giudizio della Commissione di cui all'art. 3, i magistrati già investiti di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari.

Gli attuali avvocati e sostituti avvocati militari di ruolo, come pure gli attuali funzionari di segreteria, potranno, previa proposta dell'avvocato generale militare, conseguire un grado immediatamente superiore a quello in cui si trovano nel momento della prima attuazione del presente decreto.

Art. 13.

La direzione degli uffici di segreteria può essere

affidata ai giudici relatori, oppure ad ufficiali che appartengano alle segreterie e cancellerie giudiziarie, con preferenza a quelli che prestano attualmente servizio nei tribunali militari.

Art. 14.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — SACCHI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 451 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 81 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato nei due ultimi comma col decreto-legge 13 agosto 1917, n. 1393;

Visto il R. decreto 2 luglio 1914, n. 776, con cui furono approvate le annesse norme per il servizio legale delle ferrovie dello Stato;

Sentiti il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 38 delle norme approvate col surrichiamato decreto 2 luglio 1914, n. 776, è sostituito dal seguente:

« Art. 38 — Il servizio centrale e ciascun ufficio legale, per le cause rispettivamente trattate, curano la liquidazione e la riscossione delle spese giudiziarie anticipate dall'Amministrazione e delle competenze di avvocato e di procuratore poste a carico delle controparti, versandone immediatamente il ricavato nelle Casse dell'Amministrazione.

Dopo approvata la transazione, o passata in giudicato la sentenza, o divenuto definitivo il lodo arbitrale che pronunciarono compensazione di spese, in cause nelle quali l'Amministrazione interessata non sia rimasta soccombente, il capo del servizio o dell'Ufficio richiede il parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati sulla misura degli onorari e competenze che si sarebbero liquidati in confronto del soccombente. Presenta quindi la nota all'Amministrazione interessata affinchè sia disposto il pagamento della metà dei detti onorari e competenze.

Sulla nota provvede il direttore generale o il ministro competente, secondochè la lite interessi le ferrovie o altra Amministrazione dello Stato, a tenore del precedente art. 3 lettera *d*).

Quando la compensazione delle spese sia parziale, al servizio legale, oltre la quota di onorari riscossi dal soccombente, sarà dovuta, nei modi suindicati, la metà delle quote di onorari e competenze dichiarate compensate.

Le competenze cumulate per i detti titoli sono ripartite a norma degli articoli seguenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BIANCHI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 458 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 134 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918 è aumentato della somma di lire trecentomila (L. 300,000) e la relativa denominazione è modificata come segue: « Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza pubblica in relazione anche a bisogni determinati dallo stato di guerra ».

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 456 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi conferita;

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, col quale fu autorizzata la conversione della rendita

consolidata 4,50 0[0 netto in altra del consolidato 3,50 0[0 netto;

Visto l'art. 2 della legge stessa, col quale furono dichiarate esenti dalla conversione suddetta le rendite 4 50 0[0 possedute dalle pubbliche istituzioni di beneficenza, in quanto non vengano, successivamente, per effetto di qualsiasi operazione trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 385, relativo a variazioni nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1916 917, dipendenti da conversioni di rendite del consolidato 4,50 0[0 netto in altre del consolidato 3,50 0[0 netto e viceversa eseguite nel secondo semestre dell'anno 1916;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045, colla quale venne prorogato l'esercizio provvisorio fino a quando i bilanci non siano approvati per legge;

Ritenuto che nel corso dell'esercizio 1916-917 venne disposto l'annullamento dell'annua rendita consolidata 4,50 0[0 di L. 1898,60 e convertita in altra del consolidato 3,50 0[0 (1902) di annue L. 1476,69 giusta la legge 21 dicembre 1903, n. 483;

Ritenuto che nel corso del semestre 1° luglio al 31 dicembre 1917, in seguito ad ulteriori accertamenti, da parte della Direzione generale del debito pubblico, venne riconosciuto che fra le rendite conservate provvisoriamente nel consolidato 4,50 0[0 netto, dovevano essere, e vennero di fatto convertite nel consolidato 3,50 0[0 netto, iscrizioni: con decorrenza 1° ottobre 1917 per annue L. 1267,48;

Ritenuto che in cambio di detta rendita fu inscritta e consegnata la rendita del consolidato 3,50 0[0 netto: colla stessa decorrenza per annue L. 985,81;

Ritenuto che venne disposto il ricupero delle differenze d'importo delle rate scadute dopo il 1° gennaio 1904 delle iscrizioni al consolidato 4,50 0[0 netto, le quali avrebbero dovuto essere convertite in 3,50 0[0 netto, con decorrenza dalla stessa data;

Ritenuto che trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della citata legge 21 dicembre 1903, n. 483, devesi ora provvedere soltanto per le variazioni dei due capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1917-918, relativi ai debiti consolidati suddetti;

Visto l'art. 14 del regolamento sopra ricordato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico nell'esercizio 1916-917 e nel secondo semestre 1917 di rendite conservate provvisoriamente nel 4,50 0[0 netto in altre del 3,50 0[0 netto, saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1917-918 le seguenti variazioni:

Al capitolo n. 3. « Antiche rendite consolidate nominative 4,50 netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza ».

In diminuzione:

a) annata d'interessi sulla rendita annua di L. 1898,60 annullata nell'esercizio 1916-917 per conversione nel consolidato 3,50 per cento (1902)	1,898 60
b) interessi per i trimestri al 1° gennaio, 1° aprile, 1° giugno 1918 sulla rendita annua di lire 1267,48 annullata con godimento 1° ottobre 1917 per conversione nel consolidato 3,50 0[0 (1902)	950 61
Totale da diminuire	2,849 21

Al capitolo n. 4. Rendita consolidata 3,50 0[0 netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483.

In aumento:

a) annata d'interessi sulla rendita annua di L. 1476,69 iscritta nell'esercizio 1916-917 per conversione di rendita consolidata 4,50 per cento netto	1,476 69
b) interessi per i trimestri al 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio 1918 sulla rendita annua di lire 985,81, iscritta con godimento 1° ottobre 1917 per conversione di rendita consolidata 4,50 0[0 netto	739 35
Totale da aumentare	2,216 04

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 459 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuto che si deve estendere la competenza del Consiglio di revisione istituito presso il Comando supremo alle sentenze pronunziate da tutti i tribunali di guerra esistenti nel Regno nonchè alle sentenze pronunciate dai tribunali militari marittimi e dai Consigli di guerra a bordo e che in conseguenza è opportuno trasferire in Roma la sede di detto Consiglio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e per i culti con, quello dell'interno e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'avvocato generale militare esamina di ufficio tutte le sentenze di condanna emanate dai tribunali di guerra (ordinari, speciali e straordinari) dai tribunali militari marittimi e dai Consigli di guerra a bordo, contro le quali non sia ammesso il ricorso in nullità al tribunale supremo di guerra e marina e ha facoltà di denunciarle per la revisione al tribunale medesimo con ricorso motivato.

Questo ricorso non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 2.

Il comandante il quale ha dato l'ordine di procedere ovvero a termini dell'art. 559 Codice penale militare per l'esercito ha convocato il tribunale straordinario, può ordinare la sospensione della sentenza capitale con le norme di cui all'art. 556 del Codice stesso, avvisandone immediatamente l'avvocato generale militare al fine del ricorso per revisione.

Parimente il comandante del dipartimento, ovvero il comandante superiore di cui all'art. 344 del Codice militare marittimo, il quale ha ordinato l'istruzione giusta gli articoli 573 e 602 del Codice stesso, può sospendere l'esecuzione della sentenza capitale con le norme di cui all'articolo 581 stesso Codice dandone come sopra immediato avviso all'avvocato generale militare.

Art. 3.

Il tribunale Supremo di guerra e marina, se ravvisa fondato il ricorso per revisione, riforma in tutto o in parte la sentenza; ma non può modificarla se non in favore del condannato.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 3 il tribunale Supremo delibererà in Camera di Consiglio con l'intervento del pubblico ministero sull'esame degli atti del processo

Il condannato può presentare una memoria a difesa. La sentenza è pronunciata in udienza pubblica.

Art. 5.

Sui ricorsi per revisione giuridica (come organo giurisdizionale del Comando Supremo) una sezione speciale del tribunale Supremo composta di un presidente e di sei giudici.

Il presidente è un tenente generale anche in congedo; dei giudici due sono ufficiali generali anche in congedo e, ove il condannato sia un militare di marina, ufficiali ammiragli anche in posizione ausiliaria e degli altri quattro due sono scelti tra i consiglieri di Stato e due tra i consiglieri di cassazione e parificati o tra i consiglieri di appello e parificati.

Possono inoltre essere nominati giudici supplenti in numero non superiore a due per ciascuna delle categorie di funzionari non militari sopraindicate, scegliendoli tra i consiglieri e i referendari del Consiglio di Stato e tra i consiglieri di cassazione e di Corte d'appello o nei gradi parificati.

Due per ciascuna delle dette categorie di funzionari non militari addetti come giudici effettivi e due addetti come giudici supplenti alla sezione speciale del tribunale supremo, possono essere messi fuori ruolo a norma e per gli effetti dei decreti Luogotenenziali 16 settembre 1917, n. 1524 e 1° giugno 1916, n. 714.

Le nomine sono fatte dal ministro della guerra, di concerto coi ministri interessati sentito il Comando Supremo e sulla proposta dell'avvocato generale.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — ZUPELLI — DEL BONO — SACCHI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 408 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia e giustizia ed i culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo n. 218-XXII « Assegnazione a favore dell'Amministrazione del fondo per il culto, da erogarsi in sussidi ai parroci delle località prossime alla zona di operazioni », con lo stanziamento di lire sessantamila (L. 60.000).

Art. 2.

Nel bilancio dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1917-918 sono istituiti i seguenti capitoli con l'assegnazione di lire sessantamila (L. 60.000).

Entrata — Cap. n. 12-*bis*. « Assegnazione corrisposta dal tesoro dello Stato da erogarsi in sussidi a favore dei parroci delle località prossime alla zona di operazioni ».

Spesa — Cap. n. 72-IV. « Somma versata dal tesoro dello Stato e da erogarsi in sussidi a favore dei parroci delle località prossime alla zona di operazioni ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Errata-corrige.

A pag. 1061, della *Gazzetta ufficiale* n. 89, del 15 aprile 1918, all'elenco n. 38, prima pubblicazione per smarrimento ricevuta ed ultima iscrizione, intestata a Gennardi Giuseppe di Vincenzo, deve dire Genuardi Giuseppe di Vincenzo.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 14, dal 1° al 7 aprile 1918.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Caserta	Nola	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Genova	Genova	—	1	—	1
Milano	Gallarate	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Perugia	Rieti	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio nell'Emilia	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		1	12	1	12

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Potenza	Matera	2	—	3	—
Reggio nell'Em.	Guastalla	—	1	—	1
		2	1	3	1

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Arezzo	Arezzo	2	—	2	—
Bergamo	Bergamo	39	5	69	18
»	Clusone	5	2	35	14
»	Treviglio	28	3	134	36
Bologna	Bologna	28	4	197	40
»	Imola	6	3	47	35
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	20	2	67	13
»	Chiari	5	—	24	—
»	Salò	4	—	7	—
»	Verolanuova	2	3	4	9
Como	Como	16	4	37	14
»	Lecco	23	—	53	7
»	Varese	14	—	21	8
Cuneo	Alba	1	2	2	2
»	Cuneo	2	—	11	—
»	Mondovì	3	2	4	2
»	Saluzzo	3	2	8	12
Ferrara	Cento	1	2	1	3
»	Comacchio	—	1	—	1
»	Ferrara	6	1	17	8

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Firenze	Firenze	2	2	2	3
»	Pistoia	3	—	5	—
»	Rocca San Casciano	1	1	1	1
»	San Miniato	2	3	2	3
Forlì	Cesena	8	—	32	10
»	Forlì	3	—	15	9
»	Rimini	2	—	3	—
Genova	Albenga	2	1	6	2
»	Chiavari	—	1	—	2
»	Genova	2	2	2	2
»	Spezia	1	1	1	1
Lucca	Lucca	5	3	7	6
Mantova	Mantova	24	1	83	39
Milano	Abbiategrasso	5	1	5	4
»	Gallarate	1	1	1	2
»	Lodi	12	3	16	3
»	Milano	18	6	29	11
»	Monza	2	4	2	4
Modena	Mirandola	5	1	10	12
»	Modena	13	5	29	34
»	Pavullo nel Frign.	3	1	5	1
Novara	Biella	1	1	1	1
»	Novara	12	1	27	9
»	Vercelli	6	2	11	5
Padova	Padova	10	16	23	42
Parma	Borgo San Donnino	2	2	4	3
»	Parma	1	1	1	2
Pavia	Mortara	20	5	41	11
»	Pavia	17	3	28	7
»	Voghera	17	3	24	3
Perugia	Foligno	1	—	2	2
»	Rieti	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	6	1	21	7
»	Piacenza	15	4	32	19
Pisa	Pisa	1	2	5	3
»	Volterra	—	1	—	1
Porto Maurizio	San Remo	2	—	2	—
Ravenna	Faenza	1	3	7	7
»	Lugo	4	—	12	13
»	Ravenna	3	1	23	19
Reggio nell'Emil.	Guastalla	1	2	5	5
»	Reggio nell'Emilia	10	1	25	6
Rovigo	Adria	4	—	12	—
»	Rovigo	17	7	47	19

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.				
Salerno	Campagna	1	1	1	2
Sondrio	Sondrio	10	3	17	28
Torino	Aosta	1	—	6	—
»	Ivrea	5	2	10	11
»	Pinerolo	3	—	4	1
»	Susa	2	—	2	—
»	Torino	15	5	50	19
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Venezia	Chioggia	2	—	11	—
»	Venezia	18	3	206	17
Verona	Verona	12	12	24	23
Vicenza	Vicenza	7	3	42	14
		551	160	1724	672
	Malattie infettive dei suini.				
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	2	—	11	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	1	3	1
»	Fermo	2	—	2	—
Chieti	Chieti	—	1	—	5
Firenze	Firenze	1	—	1	—
»	Pistoia	1	—	1	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Messina	Castroreale	1	—	4	—
Napoli	Casoria	—	1	—	2
Novara	Vercelli	1	1	1	3
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Roma	Roma	—	1	—	1
»	Viterbo	6	—	6	—
Siena	Montepulciano	2	—	2	—
Teramo	Teramo	—	1	—	1
		22	7	35	14
	Rabbia.				
Bari delle P. (*a*)	Barletta	1	—	1	1
Brescia	Salò	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	3	—	4	—
»	Sciacca	1	—	1	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Messina	Messina	—	1	—	2
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		9	4	10	6

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Morva.				
Mantova	Mantova (*a*)	1	—	1	—
	Farcino criptococcico.				
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Bari dalle Puglie	Bari	1	1	1	1
»	Barletta	1	—	1	—
Caltanissetta	Terranova di Sicilia	1	—	1	—
Caserta	Caserta	1	—	2	—
»	Nola	1	—	1	—
Catania	Acireale	—	1	—	3
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Napoli	Castellammare di S.	2	—	2	—
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	6	—
Piacenza	Piacenza	2	—	2	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Salerno	Salerno	2	—	2	—
Venezia	Venezia	1	—	2	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		18	3	26	5
	Rogna.				
Aquila degli Ab.	Aquila	—	1	—	1
»	Avezzano	2	—	2	—
»	Cittaducale	1	—	5	—
»	Sulmona	2	—	6	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	2	—
Benevento	S. Bartolomeo in G.	—	1	—	2
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Brescia	Brescia	1	—	1	—
»	Salò	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	2	—
»	Isernia	—	1	—	3
Ferrara	Cento	—	1	—	1
Firenze	Firenze	3	—	5	—
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Lecce	Brindisi	1	—	2	—
Novara	Novara	1	—	1	—
Parma	Parma	1	—	2	—
Pavia	Voghera	1	—	1	—
Perugia	Foligno	2	—	12	1
»	Rieti	1	—	1	—
»	Spoleto	1	—	7	—
Piacenza	Piacenza	4	—	5	—
Pisa	Pisa	2	—	2	—
»	Volterra	1	—	1	—
Potenza	Melfi	1	—	2	—
»	Potenza	—	1	—	1
Reggio Emilia	Reggio nell'Emilia	1	—	3	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue: **Rogna.**					
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
»	Roma	2	—	3	—
»	Velletri	3	—	3	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Torino	Torino	—	3	—	5
Venezia	Venezia	2	—	2	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		41	9	76	15
Colera dei polli.					
Ascoli Piceno	Fermo	1	—	2	2
Mantova	Mantova	14	5	170	111
Reggio nell'Emil.	Guastalla	1	—	1	—
»	Reggio nell'Emilia	2	1	2	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
		19	6	176	114
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Roma	Roma	2	—	3	—
Vaiuolo ovino.					
Lecce	Brindisi	1	—	1	—

(a) Sospetta.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	12	13	13
Carbonchio sintomatico	2	3	4
Afta epizootica	32	711	2396
Malattie infettive dei suini	15	29	49
Rabbia	9	13	16
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	14	21	31
Rogna	22	50	91
Colera dei polli	4	25	290
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	2	3
Vaiuolo ovino	1	1	1
Aborto epizootico	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 14 aprile 1918, da valere dal giorno 15 al giorno 21 aprile 1918: L. 166,57.

Roma, 14 aprile 1918.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto l'art. 8 della legge 6 luglio 1912, n. 802;

Determina:

Art. 1.

Fra le Casse agrarie o rurali costituite in forma cooperativa, e fra i Consorzi agrari cooperativi della Liguria che, durante lo stato di guerra, abbiano, proporzionatamente ai mezzi di cui dispongono, meglio cooperato all'incremento della produzione agraria e favorito l'esercizio dell'agricoltura o del credito agrario tra i propri associati, è aperto un concorso con i seguenti premi:

due primi premi da L. 2000;
sei secondi premi da L. 1500.
sette terzi premi da L. 1000.
Totale L. 20,000.

I premi e secondi premi, che per una ragione qualsiasi non siano conferiti, potranno essere frazionati in tanti terzi premi.

Al pagamento dei premi stessi si provvederà mediante lo stanziamento fatto nello stato di previsione della spesa per il Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1917-918, capitolo 120.

Art. 2.

Le Casse agrarie o rurali ed i Consorzi agrari, che intendono concorrere ai premi suddetti, debbono presentare alla più vicina cattedra ambulante d'agricoltura, non più tardi del 15 maggio 1918, la relativa domanda, corredata dai seguenti documenti:

1° statuto e regolamento interno (cinque esemplari);
2° situazione dei conti e bilancio al 31 dicembre 1917;
3° Relazione dettagliata, dalla quale risulti l'azione spiegata in vantaggio dell'agricoltura o del credito agrario.

Le Associazioni concorrenti debbono inoltre fornire la prova di avere adempiuto tutte le formalità prescritte per la loro legale costituzione.

Art. 3.

I Consorzi agrari, che non siano costituiti nella forma di Società a responsabilità illimitata, debbono possedere un capitale interamente versato non inferiore a lire mille nei Comuni con una popolazione fino a 5000 abitanti, a lire tremila nei Comuni con popolazione dai 5 ai 10.000 abitanti, ed a lire cinquemila nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Art. 4.

Le cattedre ambulanti di agricoltura, alle quali perverranno domande di concorso da parte degli Istituti che hanno sede nell'ambito della propria circoscrizione, debbono curare l'istruttoria delle domande stesse e presentare al Ministero per l'agricoltura (Ispettorato generale del bonificamento e credito agrario) non più tardi del 15 giugno 1918, una relazione col giudizio di merito su ciascun ente e con le indicazioni per il conferimento dei premi, dando la preferenza, a parità di condizioni, agli Istituti più disagiati.

Una Commissione di tre funzionari del Ministero di agricoltura, scelti dal ministro, esaminerà le relazioni dei direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura e presenterà le proposte per il conferimento dei premi.

Un delegato dell'anzidetta Commissione potrà integrare il giudizio emergente dall'esame dei documenti con apposite ispezioni presso gli Istituti concorrenti.

Il conferimento dei premi sarà disposto non più tardi del 30 giugno 1918.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 16 marzo 1918.

Per il ministro: VALENZANI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *17 aprile 1918* (Bollettino di guerra n. 1058).

Pattuglie britanniche sull'altopiano di Asiago e nostre in regione di Monte Tomba catturarono prigionieri e materiali. Nella ansa di Gonfo, ad est di Fossalta, con aggiustate raffiche di mitragliatrici impedimmo al nemico di mettere in acqua imbarcazioni e gli infliggemmo perdite con un nucleo di assalto passato arditamente sulla sinistra della Piave.

Efficaci tiri della nostra artiglieria in Val Lagarina; colpimmo in pieno un treno militare alla stazione di Rovereto; incendiammo depositi in Mori.

Diaz.

ROMA, 17. — Durante la settimana finita a mezzanotte di sabato 13 aprile, il movimento delle navi mercantili di ogni nazionalità nei porti italiani fu il seguente:

entrate 394, con stazza complessiva lorda di 377.180 tonnellate;
uscite 332, con stazza complessiva lorda di 268.950 tonnellate, senza tener conto delle barche da pesca e di piccolo cabotaggio.

Le perdite di navi italiane, in tutti i mari, furono di un piroscafo al di sopra delle 1500 tonnellate, di un veliero al di sopra delle 100 tonnellate e di uno inferiore a tale tonnellaggio.
Un piroscafo venne attaccato senza risultato.

Settori esteri.

La lotta si è riaccesa ieri in Fiandra, a nord-ovest della Lys, con alterna vicenda; ma i tedeschi, pur essendo riusciti ad occupare altri due villaggi, non ascrivono ancora risultati strategici tali da giustificare le enormi perdite che subiscono.

Un attacco diversivo tedesco fra lo stagno di Blancoort e la ferrovia presso Thouront è stato sanguinosamente respinto dalle forze belghe, le quali hanno fatto anche parecchie centinaia di prigionieri.
Un ufficiale superiore britannico, intervistato ieri dal corrispondente dell'*Agenzia Reuter*, ha dichiarato:

« Le notizie di ieri sera e di oggi sono sicuramente migliori. Contrattaccammo i tedeschi a Meteren ed a sud e li respingemmo su di un esteso fronte fino a metà strada di Bailleul. Avanzammo la nostra linea in direzione di Neuve Eglise e la migliorammo incontrando poca opposizione.

Benchè non possa dire definitivamente che Wytschaete è in nostre mani, abbiamo certamente preso una parte del villaggio e probabilmente l'intero villaggio. Abbiamo preso piede nuovamente a Wytschaete e teniamo probabilmente la parte orientale.

Il maresciallo Haig parla oggi di un ripiegamento sul fronte di Ypres. La decisione in questo senso fu presa domenica, prima della caduta di Bailleul. Non si tratta dunque di un movimento affrettato. Fu per una necessità militare assai spiacevole che l'operazione fu decisa di buon'ora domenica e fu condotta a termine lunedì sera. Il ripiegamento fu compiuto gradualmente ».

Mandano da Parigi che i critici militari sono unanimi nel ritenere che gli ondeggiamenti della battaglia in corso non hanno pel momento nulla d'inquietante. Il pericolo non diverrebbe reale che se i tedeschi potessero considerevolmente accentuare la loro avanzata nella regione Metteren-Bailleul, realizzando così l'aggiramento delle colline. Si tratta di sapere se, a prezzo di enormi sacrifici, il nemico riuscirà ad aprirsi una via nella pianura di Hazebrouck. I successi da lui ottenuti ieri non lo avvicinano ancora molto a questa soddisfazione.

In Champagne, invece, la situazione si mantiene stazionaria. Qualche piccolo fatto d'arme ha permesso ieri ai francesi di fare un certo numero di prigionieri.

La nuova offensiva degli alleati in Macedonia si sviluppa con crescente successo. Altri villaggi sono stati conquistati ieri dalle truppe greche in collaborazione a quelle inglesi.

La notizia di questi successi ha prodotto viva impressione nell'opinione pubblica di Atene. Si nota che queste truppe sono composte di elementi originali della vecchia Grecia, che ardono di scacciare il nemico dai territori della Macedonia orientale da lui occupati. I villaggi presi fanno parte della circoscrizione di Serres.

Nonostante perduri il maltempo nel settore occidentale, gli aviatori inglesi hanno effettuato il giorno 15 parecchie incursioni a bassa quota sulle linee e sulle retrovie nemiche, gettandovi 4 tonnellate di bombe.

Lo stesso giorno e il giorno susseguente gli aviatori francesi hanno bombardato vari obbiettivi ed abbattuto 4 velivoli tedeschi.

La statistica settimanale del movimento delle navi mercantili nei porti francesi reca i seguenti dati: entrate 1051, uscite 1063. Navi francesi affondate: al disopra delle 1600 tonnellate, nessuna; al disotto, una.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 16. — (Ritardato). — Il comunicato del maresciallo Haig, in data 16 notte, dice:

Una fiera lotta si è svolta oggi sul fronte Meteren-Wytschaete. Il nemico ha rinnovato i suoi attacchi in forza stamane all'alba in vicinanza di Wytschaete e Spanbroekmolen. Protette da un violento bombardamento le truppe nemiche si avvicinarono alle nostre posizioni al coperto della nebbia e si sono impadronite di queste due località dopo lotta prolungata.

Il nemico è pure riuscito a prendere piede a Metteren nella mattinata. La lotta continua in questo villaggio.

Gli attacchi nemici sono stati respinti sulle altre parti di questo fronte.

Il nemico ha pure lanciato stamane un forte attacco locale contro le nostre posizioni di fronte a Boyelles, a sud di Arras, ove la lotta continua sempre.

L'artiglieria nemica è stata oggi più attiva a sud di Albert e in vicinanza del canale di Labassée.

Contingenti tedeschi che si concentravano in vicinanza di Locon furono dispersi dalla nostra artiglieria.

Le opposte artiglierie sono state più attive nel settore di Passchendaele.

Situazione invariata sul resto del fronte inglese.

LONDRA, 17. — Il comunicato del maresciallo Haig, in data del pomeriggio di oggi, dice:

Ieri sera lanciammo un contrattacco coronato da successo in vicinanza di Wytschaete. Anche a Meteren un nostro contrattacco ristabilì la situazione e il villaggio rimase in nostro possesso.

Durante tutto il pomeriggio e nella serata di ieri ripetuti attacchi nemici a nord di Bailleul furono respinti con perdite per il nemico. Truppe di fanteria tedesca, avanzando in formazioni serrate, furono prese sotto il fuoco delle nostre truppe a breve distanza e subirono gravi perdite. Facemmo alcuni prigionieri.

Il nemico tentò pure di sviluppare ieri nel pomeriggio un attacco ad est di Rebecq dopo il bombardamento già segnalato; ma la sua avanzata fu infranta dal nostro fuoco di artiglieria.

In seguito all'avanzata fatta dal nemico sul fronte della Lys le nostre truppe che tenevano le nostre posizioni avanzate ad est di Ypres, sono state ritirate sopra una nuova linea. Il ripiegamento è stato effettuato deliberatamente senza intervento da parte del nemico.

Ieri nel pomeriggio distaccamenti di truppe nemiche che avanzavano sulle nostre antiche posizioni sono state prese sotto il fuoco dei nostri avamposti e distrutte.

Sul fronte di battaglia a sud di Arras formazioni di fanteria tedesca che erano penetrate nelle nostre trincee di fronte a Boyelles ne furono ricacciate nel pomeriggio e lasciarono qualche prigioniero nelle nostre mani. La nostra linea in questa località è stata completamente ristabilita.

L'attività dell'artiglieria nemica è considerevolmente aumentata durante tutta la mattinata sul fronte britannico e a sud della Somme.

LONDRA, 17. — Il comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Il nemico ha aperto stamane un intenso bombardamento su quasi tutto l'insieme del fronte di battaglia della Lys e della foresta di Nieppe fino a Wytschaete. Il bombardamento è stato seguito da attacchi di fanteria che sono stati tutti respinti con gravi perdite inflitte al nemico.

Nei contrattacchi annunciati nel comunicato del pomeriggio le nostre truppe sono riuscite a penetrare in Metteren e in Witschaete, ma sono state nell'impossibilità di mantenervisi a causa degli incessanti attacchi del nemico.

Le truppe francesi cooperano con le forze inglesi su questo fronte.

Nulla di nuovo da comunicare per il rimanente del fronte britannico.

PARIGI, 17. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Sul fronte della Somme e dell'Oise piuttosto grande attività delle due artiglierie e scontri di pattuglie.

I francesi hanno eseguito parecchi colpi di mano nelle linee tedesche particolarmente a sud-ovest della collina di Le Mesnil, nella regione di Tahure e a nord di Flires.

I francesi fecero un certo numero di prigionieri.

Sulla riva destra della Mosa un tentativo dei tedeschi ad est di Samugneux è fallito.

Notte calma sul resto del fronte.

PARIGI, 17. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nessuna azione di fanteria durante la giornata. Il nemico ha violentemente bombardato le nostre prime linee e alcuni villaggi nella regione a nord di Mont Didier. Le nostre batterie hanno efficacemente controbattuto l'artiglieria nemica ed hanno effettuato concentrazioni di fuoco sulle posizioni tedesche.

Cannoneggiamento intermittente sul resto del fronte.

LE HAVRE, 17. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Stamane i tedeschi hanno attaccato in forza il nostro sistema di avamposti fra lo stagno di Blankaort e la ferrovia presso Thourout. Essi sono riusciti a prender piede in vari nostri posti, ma energici contrattacchi delle nostre truppe li hanno completamente ricacciati.

Sono rimasti nelle nostre mani circa 600 prigionieri.

PARIGI, 17. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 16 corrente, dice:

Sulla riva sinistra dello Struma verso Kjupri e Prosonik, quindici chilometri a sud di Domir Hissar, ricognizioni britanniche hanno dato numerosi combattimenti agli avamposti bulgari ed hanno ricondotto prigionieri. Il nemico da parte sua, ha tentato due colpi di mano che sono completamente falliti nell'ansa della Cerna e ad ovest di Monastir.

Reciproche azioni di artiglieria nell'ansa della Cerna, nel settore di Monastir e nella regione dei Laghi.

LONDRA, 17. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico a Salonicco dice:

Stamane di buon'ora le truppe greche hanno attraversato il fiume Struma al disopra del lago di Tahinos ed hanno occupato i villaggi di Rejlikmtch, di Kakaraska, di Salmah, di Kispeki e di Ada. L'operazione è stata delle più riuscite ed è stata eseguita con poche perdite.

Più a nord le truppe britanniche occuparono Kumli ed Osmanli. Vennero catturati alcuni bulgari.

ITALIA E GRAN BRETTAGNA

LONDRA, 17. — Il *Times* ha da Roma, in data 11 corr., un'intervista con l'on. Orlando, presidente del Consiglio italiano.

L'on. Orlando ha insistito nel rilevare i cordiali sentimenti che sono sempre esistiti e che esistono ora con maggiore intensità che mai fra l'Italia e la Gran Brettagna.

L'on. Orlando ha ricordato che l'Italia non si è limitata a semplici espressioni di solidarietà. Le sue squadriglie da bombardamento operano sul fronte di battaglia in Francia, e fin dai primi giorni della battaglia tutti agirono con tale energia per inviarvele che il lavoro richiese un terzo del tempo normale.

L'on. Orlando ha espresso la sua viva soddisfazione per la nomina del generale Foch a comandante in capo, dichiarando che sembrava inammissibile che non vi fosse un comando unico, mentre si svolgono così grandi battaglie. Se vogliamo ottenere il successo, occorrono un pensiero unico ed una unica concezione. Quanto tende all'accentramento di tutte le forze alleate ha un valore inestimabile per la causa generale degli alleati. È da deplorare che non sia stato istituito prima il Consiglio di Versailles, la cui azione durante la crisi attuale ne giustifica l'esistenza.

L'on. Orlando ha concluso esprimendo tutta la sua ammirazione per il potente spirito di iniziativa e per la cordialità del primo ministro inglese Lloyd George.

CRONACA ITALIANA

La Missione della Croce Rossa americana, giunta l'altra notte a Firenze, ha compiuto ieri interessanti visite, accolta ovunque dalle autorità cittadine. Nella mattinata visitò lo spedale americano di Camerata e, quindi, i laboratori d'indumenti in Borgo Ognissanti e Piazza de' Merli, funzionanti a cura della Croce Rossa americana, le cucine economiche del Pignone e la chiesa americana, dove le dame della colonia americana in Firenze ospitano i figli dei richiamati.

Ovunque la Missione venne salutata dai dirigenti delle istituzioni, per le quali il presidente Davidson ebbe parole di vivo elogio.

Il prefetto della Provincia, alle 13, offrì una colazione intima ai graditi ospiti.

Alle 16, a Palazzo Vecchio, ebbe luogo un ricevimento in onore della Missione, offerto dal Municipio, riuscito solenne, cordialissimo.

Pronunziarono discorsi di circostanza il sindaco, cui rispose il presidente della Missione, concludendo, tra vivi applausi, che il popolo americano lotterà finchè si sia ottenuta completa e vera libertà per tutti gli Stati, grandi e piccoli, forti e deboli, e manifestando la certezza che presto verrà il giorno nel quale quella libertà verrà assicurata.

All'uscita dal Palazzo la Missione venne fatta segno ad una dimostrazione di simpatia dalla popolazione.

Nella serata il Municipio offrì alla Missione un banchetto d'onore, dove si fecero numerosi, cordiali brindisi auguranti fratellanza e vittoria agli alleati.

Stamane la Missione è partita per Bologna.

Partenza pel fronte. — Le autorità civili e militari e una enorme folla hanno accompagnato alla stazione un reparto artiglieria che da Bologna parte per il fronte.

La città è imbandierata. Musiche civili e militari hanno suonato inni patriottici fra grida di: « Viva l'Italia! Viva l'esercito! ». Dalle finestre si gettavano fiori.

TELEGRAMMI "STEFANI"

ZURIGO, 17. — Si ha da Vienna (Ufficiale). L'Imperatore Carlo ha nominato il ministro comune delle finanze barone Burian ministro degli affari esteri e della Casa imperiale.

Una Nota ufficiosa dice che la scelta del ministro degli esteri è caduta su Burian perchè, prescindendo dal fatto che possiede la fiducia dell'Imperatore, egli conosce nei particolari i precedenti delle questioni in discussione, la cui perfetta cognizione è di straordinaria importanza in relazione con gli accordi internazionali che dovranno essere stipulati.

Si ha da Budapest: Una Nota ufficiale dice che il nuovo ministro degli esteri Burian conserverà anche il Ministero delle finanze comune.

Si conferma che il Gabinetto ungherese si è dimesso a causa della nomina di Burian, che aumenta l'influenza di Tisza.

PARIGI, 17. — Il presidente del Consiglio, Clémenceau, ha esposto dinanzi ad una riunione comune delle Commissioni degli affari esteri, dell'esercito e della marina le condizioni nelle quali furono effettuati i tentativi dell'Austria di dividere gli alleati mediante negoziati di pace.

Clémenceau ha rimesso il completo incartamento relativo a questa questione alla Commissione degli affari esteri, che la studierà e presenterà una relazione.

PARIGI, 17. — Il *Petit Journal* dà alcune notizie sulle dichiarazioni che faranno il presidente del Consiglio ed il ministro degli esteri Pichon alle Commissioni degli affari esteri, dell'esercito e della marina, alle quali saranno trasmessi i *dossiers* dell'Imperatore Carlo e del maggiore Armand e del conte Revertera.

Il *dossier* dell'Imperatore Carlo comprende documenti relativi al principe Sisto anteriori alla lettera consegnata al presidente Poincaré. La lettera dell'Imperatore Carlo era scritta a lapis; il principe Sisto ne comunicò l'originale, poi ne dette copia.

Essendo stato chiesto il segreto, Ribot non comunicò la notizia al Governo, ma la partecipò a Lloyd George ed al barone Sonnino, che fu sensibilissimo alla lealtà della Francia. L'affare fu chiuso con dichiarazioni dell'Imperatore Carlo, che il principe Sisto recò alcune settimane dopo.

Il *dossier* del maggiore Armand e del conte Revertera, più particolareggiato, dimostra come Painlevé, che ignorava la lettera dell'Imperatore Carlo, apprese che Armand era pregato di servire da intermediario fra il Governo francese ed una personalità austriaca.

Ribot era prevenuto che l'affare non poteva aver seguito, ma, su insistenza di Painlevè, Ribot acconsentì, a condizione che Armand non avrebbe nessuna missione diplomatica, ma sarebbe soltanto un agente di informazioni.

Il Governo darà alle Commissioni informazioni fondamentali e le avvertirà che Ribot si tiene a loro disposizione.

Secondo il *Petit Journal* i « dossiers » non saranno pubblicati.

PARIGI, 17. — Bolo è stato fucilato stamane alle sei a Vincennes senza incidenti.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.